



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Determinazione N. 721 R.G. del 22 ottobre 2026
n. 173 del 21/10/2026 AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

OGGETTO: Aggiornamento congedo parentale ex art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001 dipendente Matricola 494.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 42 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2026/2028 e relativi allegati;
- con decreto del Sindaco n° 1 del 04/01/2024, emanato ai sensi dell'art. 50 X comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2026, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026–2028;

CONSIDERATO che il dipendente **Matricola 494**, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso questo ente, ha chiesto, con nota acquisita al prot. 28886 del 19 ottobre 2026, integrata con nota prot. 29129 del 21 ottobre 2026 di fruire di un periodo di congedo parentale retribuito all'80 per cento (astensione facoltativa), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, per il/la figlio/a le cui generalità sono conservate agli atti così ripartito:

- dal 24/10/2026 al 24/10/2026 1 giorno;
- dal 31/10/2026 al 31/10/2026 1 giorno;
- dal 07/11/2026 al 07/11/2026 1 giorno;
- dal 14/11/2026 al 14/11/2026 1 giorno;
- dal 21/11/2026 al 21/11/2026 1 giorno;
- dal 28/11/2026 al 28/11/2026 1 giorno;

VISTO il D. Lgs. 26/3/2001 n. 151 – “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53”;

CONSIDERATO che, ai sensi art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, come modificato in ultimo dalla Legge n. 199/2025, il suddetto congedo può essere fruito da ciascun genitore nei primi 14 anni di vita del bambino con le seguenti precisazioni:

- che i congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi (11 mesi nel caso contemplato dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 151/2001);

- che il congedo parentale spetta al genitore richiedente, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;

CONSIDERATO che il periodo di congedo parentale è retribuito fino al quattordicesimo anno di vita del bambino con il trattamento economico stabilito dal combinato dell'art. 35 comma 3 del CCNL siglato il 23/02/2026 e da quanto disposto all'art. 34, comma 1, del D. Lgs 151/2001, come modificato in ultimo dalla Legge 207/2024 e, di seguito riportato:

- 100% della retribuzione fissa in godimento per il primo mese di astensione con diritto alla maturazione delle ferie e della 13^a mensilità;
- 80% della retribuzione fissa in godimento per il secondo ed il terzo mese di astensione con diritto alla maturazione delle ferie e della 13^a mensilità (per periodi di congedo fruiti a partire dal 1° gennaio 2025 e se il minore è nato dal 1° gennaio 2025, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o paternità);
- 30% della retribuzione fissa in godimento per il restante periodo con diritto alla maturazione delle ferie e della 13^a mensilità;

VISTO l'art. 35 comma 5 del CCNL siglato il 23/02/2026, il quale dispone: "I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice";

VISTO il messaggio INPS 25 ottobre 2006 n. 28379 "Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo quindi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto congedo parentale (...) Viceversa, allorché si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par.1, ultimo cpv.)";

VISTE le circolari INPDAP n.24 del 29/05/2000, Dipartimento Funzione Pubblica n.14/00 del 16/11/2000, INPDAP n.109 del 06/06/2000, le quali prevedono che la frazionabilità deve essere intesa nel senso che tra un periodo (anche solo di un giorno per volta) e l'altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro (a questo fine le ferie non sono utili);

VISTO il D. Lgs n.105/2022, in vigore dal 13/08/2022, con il quale sono state apportate modifiche per quanto riguarda il congedo parentale agli artt. 32 e 34 del D. Lgs n. 151/2001, stabilendo che i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva;

RICHIAMATA la determinazione n. 548 del 24/08/2026 con la quale il dipendente matricola n. 494 usufruiva del congedo parentale retribuito al 100% per il periodo dal 01/09/2026 al 30/09/2026 per un totale di 30 giorni;

RICHIAMATA la dichiarazione dell'altro genitore, conservata gli atti, il quale attesta in relazione al/alla figlio/a indicato nell'istanza di non fruire del congedo parentale retribuito nei periodi richiesti;

VISTA la determinazione n.665 del 5 ottobre 2026, con la quale l'istante aveva usufruito dei congedi con la retribuzione all' 80% nei seguenti periodi:

- dal 08/10/2026 al 10/10/2026 n. 3 giorni;
- dal 15/10/2026 al 17/10/2026 n. 3 giorni;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di ratificare l'istanza del dipendente istante volta a fruire del congedo parentale retribuito all'80 per cento (astensione facoltativa) per il periodo richiesto;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 151/2001 e smi;
- l'art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Locali 23 febbraio 2026;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

- 1) di accogliere la richiesta del dipendente matricola n. 494, presentata in data 19/10/2026 ed integrata in data 21/10/2026 concedendo il congedo parentale per i seguenti giorni: dal 24/10/2026 al 24/10/2026 n. 1 giorno dal 31/10/2026 al 31/10/2026 n. 1 giorno dal 07/11/2026 al 07/11/2026 n.1 giorno dal 14/11/2026 al 14/11/2026 n.1 giorno dal 21/11/2026 al 21/11/2026 n.1 giorno dal 28/11/2026 al 28/11/2026 n.1 giorno;
- 2) di stabilire che al dipendente interessato per le giornate di congedo parentale concesso spetta la retribuzione all'80 per cento, ai sensi dell'art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Locali 23 febbraio 2026;
- 3) di precisare che l'interessato dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi evento sopravvenuto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi per la fruizione dell'istituto;
- 4) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;
- 5) di dare atto che la presente non comporta maggiori e/o diversi oneri a carico del bilancio dell'ente rispetto agli impegni già assunti con il provvedimento di assunzione in servizio;
- 6) di dare atto, altresì, che il suddetto periodo di congedo parentale o astensione facoltativa sarà computato sull'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL' AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
(SERAFINI LUCA)